

**Abstract.** *Qualora sussista un oggettivo interesse pubblico della notizia, non è necessario indagare se il soggetto intervistato abbia rilasciato o meno il proprio consenso ad essere ripreso durante il colloquio intercorso con il giornalista. Non assume parimenti alcuna rilevanza la sua eventuale individuazione da chi ne aveva conoscenza personale, ad esempio in base al tono della voce.*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA**  
**SEZIONE CIVILE**

La Corte di appello civile così composta

Dott.ssa C.M. Presidente

Dott. M.Z. Consigliere

Dott. C.B. Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. .../2018

**promossa da:**

P.D. (C. fisc. ...), rappresentata e difesa dall'avv. G.P. ed elettivamente domiciliata in Perugia, ...  
(studio legale ...), giusta procura a margine dell'atto di appello

appellante

**contro**

R.T.I. s.p.a. (RTI) (P. i.v.a. ...), in persona del l.r.p.t., e T.L. (C. fisc. TRBLCU63L22A794B ),  
rappresentati e difesi anche in via disgiuntiva dagli avv.ti R.P., S.P. e F.S., giusta procura allegata alla  
comparsa di costituzione risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati  
P. e R. in Perugia, ...

appellati e appellanti in via incidentale

**e contro**

S.A. (C. fisc. ...) e B.F. (C. fisc. ...), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti A.M. e A.M. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ...

appellati

**Oggetto: azione di risarcimento dei danni per violazione degli artt. 11, 15, 17 e 23 d.lgs. 196/2003, nonché per violazione degli artt. 2043 c.c., 7 c.c. e 10 c.c.**

**Conclusioni delle parti**

Come nel verbale di udienza del 20.2.2020

**Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione**

Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto con cui veniva dichiarata l'incompetenza in relazione alla propria domanda di risarcimento dei danni per violazione degli artt. 11, 15, 17 e 23 d.lgs. 196/2003, e rigettata la domanda per violazione degli artt. 2043 c.c., 7 c.c. e 10 c.c., nonché condannata a rifondere le spese processuali alle controparti ha interposto gravame D.P..

L'appellante aveva convenuto in giudizio la società R.T.I. Spa, T.L., S.A. e B.F. al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (morale, biologico, alla vita di relazione, all'immagine anche sotto il profilo del danno esistenziale), quantificati nella misura complessiva di € 75.000,00 (di cui € 65.000,00 per danno emergente ed € 10.000,00 per lucro cessante) a causa del comportamento tenuto dal S. e dalla B., il primo giornalista e la seconda cameraman, in occasione del loro servizio televisivo andato in onda nel corso del programma di I.U. "Le I.", tenuto in Spoleto, nelle adiacenze dell'attività commerciale gestita dall'attrice; in tale occasione S. le avrebbe effettuato una intervista senza il suo consenso e addirittura, nonostante il suo fermo diniego che non voleva essere intervistata né tantomeno ripresa dalle telecamere.

Con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2010, si costituivano in giudizio RTI e L.T., contestando integralmente quanto dedotto e richiesto dall'attrice, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio, in riferimento alle domande di tutela del diritto alla riservatezza, in favore del Tribunale di Roma per RTI e del Tribunale di Bergamo per L.T., quali luoghi di residenza dei titolari del trattamento dei dati personali dell'attrice, ai sensi dell'art. 152, 2° comma, del d.lgs. n. 196/2003 ed, in subordine, la nullità radicale ed insanabile dell'atto di citazione in riferimento alle medesime domande

di tutela del diritto alla riservatezza, chiedendo quindi la chiusura in rito del relativo giudizio ed, in ogni caso, il rigetto anche nel merito di tutte le domande ex adverso proposte.

Si costituivano ritualmente gli appellati A.S. e F.B. i quali eccepivano l'incompetenza territoriale e l'inammissibilità della domanda per essere stata proposta la stessa con atto di citazione anziché con ricorso come previsto dal d.lgs. 196/2003 e nel merito chiedevano il rigetto della domanda.

Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza perché la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie laddove afferma i convenuti avrebbero legittimamente esercitato il diritto di cronaca ricorrendo i presupposti che scriminano le condotte dei medesimi: sussistenza dell'interesse pubblico della notizia, la correttezza dell'esposizione e la verità dei fatti divulgati, mentre il carattere diffamatorio della condotta tenuta dai convenuti nel caso di specie sarebbe evidente perché: a) essa avrebbe manifestato espressamente la volontà di non voler essere ripresa per nessun motivo ed in nessuna circostanza; b) S. si sarebbe avvicinato, apparentemente senza alcun microfono, rassicurandola e chiedendole, in confidenza, quale fosse la sua opinione sulla nota questione dell'ecomostro e nonostante il diniego proferito entrambi i convenuti avevano continuato nel loro lavoro e, dunque, senza curarsi della volontà espressa, l'avevano ripresa; c) il tenore della presunta intervista ed i commenti del S. che avevano accompagnato il servizio trasmesso non avevano rispettato i canoni di continenza e veridicità dei fatti che sono i capisaldi del diritto di cronaca; d) quanto esposto aveva leso gravemente i diritti della personalità e, segnatamente, la reputazione, l'onore, il nome, l'identità personale e la riservatezza in quanto in perfetta coerenza con il suo stile di condotta aveva accettato di riferire al convenuto S. la vicenda connessa con la richiesta al Comune di Spoleto del permesso, non accordato, di erigere una pensilina al centro dell'area di servizio, alla precisa ed inderogabile condizione di non essere in alcun modo ripresa; e) non valevano a scriminare e/o ad attenuare la gravità della condotta tenuta dal S. né l'espedito adottato dallo stesso giornalista di riprenderla di schiena né, tanto meno, la circostanza che dal sottotitolo fosse evincibile come la stessa parlasse in terza persona, dal momento che la sua figura e la sua voce sarebbero ben conosciute in un ambiente circoscritto come quello della realtà spoletina e, dunque, individuabili con facilità dalla collettività nelle riprese trasmesse, tant'è che i giornali on - line più seguiti in ambito cittadino avevano dato grande risonanza al fatto con la pubblicazione di numerosi articoli ed individuandola con assoluta certezza.

Con il secondo motivo censura la sentenza perché la motivazione sarebbe erronea/illogica/contraddittoria in merito alla violazione del diritto al nome, all'identità personale, alla riservatezza perché: a) S., attraverso le riprese in questione non autorizzate, avrebbe compromesso tali diritti, veicolando un'immagine dell'appellante del tutto difforme rispetto a quella che effettivamente emerge dalla posizione di lei nella società; b) il diritto di cronaca, oltre ai requisiti canonici (essenzialità,

verità, continenza), troverebbe limiti ulteriori, in primo luogo nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, sancita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, ed in seconda istanza nel rispetto dei doveri di lealtà e buona fede, posti a presidio della correttezza delle azioni e relazioni individuali/sociali.

Si sono costituiti in appello RTI s.p.a. e L.T. eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto dei requisiti di cui agli artt. 342, 1° comma, 348 bis e 348 ter c.p.c., la decadenza dell'appellante per mancata riassunzione del giudizio innanzi al foro territorialmente competente in materia di privacy e il giudicato per omessa impugnazione del capo della sentenza dichiarativo dell'incompetenza del Tribunale adito.

Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per le ragioni già svolte in primo grado e precisando che: a) il consenso della persona ritratta non sarebbe necessario nei casi previsti dall'art. 97 l. 22.4.1941 n. 633 e nei casi di essenzialità dell'informazione ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti; b) la circostanza che la P. potesse essere riconosciuta dagli abitanti di Spoleto non potrebbe attribuire al servizio il carattere dell'illiceità, essendo irrilevante la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta; c) fosse provato che l'attrice non aveva mai negato l'autorizzazione a rilasciare dichiarazioni "a microfono aperto" e, inoltre, che l'intervista trasmessa era evidentemente collegata ad una notizia di notevole interesse pubblico; d) il danno era indimostrato sia in astratto che in concreto.

Proponevano infine appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'avverso gravame rilevando l'erroneità del provvedimento di primo grado, nella parte in cui il Giudice ha statuito che "quanto al titolo di responsabilità fatto valere nei confronti dei convenuti va osservato che l'orientamento della Suprema Corte, con riferimento ai casi di lesione dell'onore e della reputazione, è che incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione" in quanto si tratterebbe di statuizione erronea laddove presuppone un profilo di responsabilità del gestore della rete audiovisiva a titolo di omesso controllo quando, viceversa, l'art. 30, L. n. 223/90 prevederebbe specificamente i reati per i quali vi è tale responsabilità ed escludendo gli altri, tra i quali la diffamazione non essendo ipotizzabile l'applicazione analogica in malam partem dell'art. 57 c.p.c. a fattispecie diverse da quelle della stampa, salvi i casi di concorso.

Si sono costituiti anche A.S. e F.B. sollevando le stesse eccezioni degli altri appellati e chiedendo il rigetto dell'appello per ragioni in linea con quelle argomentate da RTI s.p.a. e L.T..

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.pc. è infondata, in quanto l'atto di appello rispecchia i paradigmi della norma del codice di rito evocata dagli appellati, come modificata nel 2012, avendo indicato e motivato specificamente le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che devono essere apportate, argomentando con sufficiente puntualità le contestazioni mosse in relazione alle ritenute violazioni di legge con riferimento alla loro incidenza sulla decisione.

Il capo della sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in “favore del Tribunale di residenza di ciascuno dei titolari del trattamento dei dati personali” in relazione alla domanda di risarcimento dei danni per violazione degli artt. 11, 15, 17 e 23 d.lgs. 196/2003, non è stato oggetto di impugnazione sicché deve ritenersi formata la cosa giudicata per acquiescenza, salva l'eventuale riassunzione presso il Tribunale dichiarato competente di cui non si ha contezza e non costituisce oggetto di indagine da parte di questa Corte.

Rimangono da esaminare i motivi di appello relativamente alla domanda di risarcimento dei danni per violazione degli artt. 2043, 7 e 10 c.c.. L'esame può essere effettuato congiuntamente involgendo la soluzione di identiche questioni.

L'appellante sostiene che il carattere diffamatorio e lesivo della sua identità ed immagine, e la grave lesione dei diritti della personalità e segnatamente la reputazione, l'onore, il nome, l'identità personale e la riservatezza, sarebbe stato provato dalla testimonianza della figlia V.A.C. che ha dichiarato: a) di averla udita personalmente chiedere a S. di non riprenderla né di volergli rilasciare interviste; b) di aver visto S. che si avvicinava, apparentemente senza alcun microfono, rassicurando l'attrice e chiedendole, in confidenza, quale fosse la sua opinione sulla nota questione dell'ecomostro.

Giova rimarcare sul punto, confermando quanto ritenuto dal Giudice di prima istanza, che, ai sensi dell'art. 97, 1° comma, della legge n. 633/41 sul diritto d'autore “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Ed anche l'art. 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, rubricato “Essenzialità dell'informazione”, conferma la prevalenza dell'interesse pubblico a conoscere rispetto all'esigenza di riservatezza del privato in quanto recita, al primo comma: “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

E che nel caso specifico ci fosse l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere il fatto che fosse stata negata dal Comune di Spoleto l'autorizzazione amministrativa a costruire una pensilina all'interno dell'impianto di distribuzione dei carburanti mentre erano state rilasciate tutte le autorizzazioni per la realizzazione di un edificio di dimensioni decisamente superiori in Spoleto a ridosso delle mura del centro storico, definito dalle testate giornalistiche "ecomostro", non sembra potersi discutere. Del resto dall'ascolto del video della trasmissione televisiva, prodotto nel giudizio di primo grado dagli appellati RTI e T. emerge che si è inteso proprio sottolineare il divario tra le due situazioni, cioè quella della richiesta di "un comune cittadino" di un centro storico di "fare una piccola modifica della sua abitazione", nel caso di specie la pensilina sotto il palazzo erigendo, che sarebbe stata respinta dall'Autorità amministrativa (il giornalista usa la frase "se lo mangiano"), e l'atteggiamento collaborativo della stessa Amministrazione per la costruzione del manufatto ben più vistoso e più vicino alle mura storiche rispetto alla pensilina.

Ne consegue che, stante l'obiettivo interesse pubblico della notizia, che scrimina la condotta di tutti gli appellati, non è necessario indagare se D.P. avesse rilasciato o meno il proprio consenso ad essere ripresa durante il colloquio intercorso con il giornalista S., ciò che rende irrilevante l'esame della testimonianza della figlia, in tesi ammissibile e valutabile, nonostante lo stretto di rapporto di parentela.

Deve aggiungersi che l'art. 8 del predetto Codice deontologico, rubricato "Tutela della dignità della persona", disciplina la condotta che deve tenere il giornalista per non ledere i diritti della personalità della cui lesione si duole l'appellante. Recita infatti: "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine."

E allora occorre verificare con quali modalità sono state raccolte e pubblicate le immagini che riprendevano la P. mente dialogava col giornalista. Dall'esame del video si vede che la donna viene ripresa sempre in parte di spalle e quasi completamente coperta da un'automobile interposta tra lei e la telecamera mentre il giornalista si trova dinanzi a lei senza che si veda il microfono. La signora si limita a dichiarare in modo impersonale: "la domanda gliel'hanno bocciata per questa pensilina perché si coprivano le mura". È invece il giornalista S. che descrive il divario nel trattamento delle due situazioni perché dopo aver evidenziato con enfasi nella parte del servizio precedente al dialogo con la donna - articolatosi, tra l'altro, in una intervista ad un membro di Lega Ambiente che denunciava l'impatto paesaggistico della costruzione del palazzo - e nella premessa al colloquio il differente trattamento delle due situazioni in ragione di uno "scambio di cortesie" tra P.a. e impresa costruttrice, durante il dialogo in questione afferma rispetto alla pensilina: "non si può fare c'è il vincolo" e poi colloquiando confidenzialmente con la donna

“invece hanno fatto fare sta cosa” e la signora dichiara “hanno fatto fare questo mostro, io lo chiamo mostro, perché è una bruttezza proprio fa schifo”. Poi il giornalista conclude il colloquio, senza che la signora sia inquadrata, con l’interrogativo: “perché loro no e questo schifo si?” e infine esternando le sue personali considerazioni: “perché se c’è l’interesse dell’amministrazione pubblica, di un costruttore e l’ok di un politico in Italia si può fare tutto”.

Ad avviso del Collegio, ferma la predetta evidente rilevanza sociale della notizia, e quindi l’interesse pubblico a conoscerla, non sembra che siano state pubblicate immagini lesive della dignità della donna, che, tra l’altro, non viene mai inquadrata in viso ed è sempre coperta dall’automobile, e, quindi, non risulta riconoscibile dai telespettatori. Né può avere rilevanza la sua eventuale individuazione da chi ne aveva conoscenza personale, ad esempio in base al tono della voce; invero, solo tale particolare conoscenza poteva eventualmente consentire di collegare la persona che dialogava col giornalista dentro l’area del distributore di carburante con la titolare del distributore.

Peraltro, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado hanno fatto emergere che l’appellante aveva riferito in precedenza ai componenti dell’associazione Legambiente che il titolare della pompa di benzina inquadrata nel servizio, situata a ridosso delle mura del centro storico di Spoleto, aveva avanzato istanza di rilascio di un permesso di costruire una pensilina all’interno del distributore ricevendo un diniego, sicché il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’edificio più alto e più a ridosso delle cennate mura aveva provocato il suo disappunto, tant’è che la P. aveva posto a disposizione dell’associazione ambientalista lo spazio all’interno dell’era del distributore per collocare i banchetti di protesta.

Tanto evidenziato, e considerato che il servizio televisivo trasmesso su I.U. in data 11.10.2007 durante il programma “Le I. s.”, non ha fatto altro che riportare e rappresentare in termini veridici i fatti in oggetto, di indubbio interesse pubblico, evidenziando l’ingiustizia subita dal titolare del distributore di carburanti da parte della P.a., con pieno rispetto del requisito della contenenza, e con correttezza di esposizione, non essendo stata riscontrata alcuna distorsione o alterazione delle dichiarazioni dell’appellante P., il cui consenso, per quanto si è detto, non era necessario, non possono individuarsi gli estremi di una condotta illecita fra quelle denunciate perché siamo nell’ambito del legittimo diritto di cronaca.

In ragione delle conclusioni raggiunte, ogni altra questione dedotta, compresa quella dell’eventuale responsabilità del gestore della rete televisiva che abbia concorso nella produzione del danno ingiusto da diffamazione, risulta assorbita. Di conseguenza l’appello incidentale proposto da R.T.I.s.p.a. (RTI) e da L.T., condizionato all’accoglimento dell’appello principale non va esaminato.

L'appello va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante che va condannata a rifonderle a ciascuna delle due parti appellate, liquidate come in dispositivo ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al fatto che le questioni giuridiche e di fatto trattate sono state identiche a quelle esaminate in primo grado, ragion per cui non hanno comportato l'approfondimento di ulteriori problematiche giuridiche.

L'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.

### **P.Q.M.**

la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da D.P. avverso la sentenza n. 489/2017 del Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 21.11.2017;

condanna l'appellante D.P. a rifondere alle parti appellate le spese del giudizio di appello che liquida per ciascuna parte in € 4.800,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;

dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002.

Perugia, 17 dicembre 2020

Il Consigliere rel.

dott. C.B.

Il Presidente

dott.ssa C.M.